



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 50 del Consiglio Comunale

Oggetto: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2014/2015.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventotto** mese di **novembre** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
ANDREIS FRANCO	CONSIGLIERE	Assente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
LIBONI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
MICHELOTTI CRISTIAN	CONSIGLIERE	Assente giustificato
RAO GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
RAUZI ALESSIO	CONSIGLIERE	Presente
ENDRIZZI PIERLUIGI	CONSIGLIERE	Assente
MARINELLI CARLO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri **LIBONI MARCELLO** e **RAO GIANFRANCO**, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere **GOSETTI DANIELE**

OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO URBANO-TURISTICO INVERNALE - STAGIONE 2014/2015.

Premesso e rilevato come:

I Comuni della Valle di Sole, da alcuni anni, abbiano dimostrato di credere nella validità della soluzione del trasporto pubblico, anche in chiave turistica, al punto di aver portato avanti detta scelta per ridurre il traffico veicolare circolante nei nostri paesi, visto come fonte di inquinamento acustico e dell'aria e, per altro verso, abbiamo operato nel senso indicato per ovviare al problema vissuto da molti comuni e rappresentato dal non riuscire questi ad offrire un adeguato dimensionamento delle aree a parcheggio, sia nei centri abitati che nei luoghi di maggiore afflusso turistico (es. impianti di risalita, strutture sportive o culturali, ecc..).

In questo senso già in passato i Comuni della Valle di Sole hanno fatto positive esperienze, contribuendo anche finanziariamente all'organizzazione di un servizio di trasporto urbano e turistico, denominato "Servizio nevebus".

Tale servizio ha offerto e potrà offrire notevoli vantaggi anche in considerazione del fatto che sarà attivato durante una stagione, quella invernale, caratterizzata talvolta da una difficile percorribilità delle strade tanto che, in dette situazioni, la conseguente riduzione delle autovetture circolanti rappresenta una importante opportunità.

In attuazione della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), anche quest'anno 10 Comuni della Valle di Sole, ossia i Comuni di Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano e Vermiglio, hanno deciso di organizzare un servizio di trasporto urbano di tipo turistico per la stagione invernale 2014/2015, tutto questo anche alla luce della deliberazione della Giunta Provinciale, n. 3319 del 30.12.2004, con la quale, all'ambito territoriale formato dai Comuni della Valle di Sole sopra citati, sono riconosciute la caratteristiche di connessione del servizio urbano con i servizi extraurbani presenti.

Per ragioni di maggior razionalità organizzativa ed anche per maggiore economicità di gestione i Comuni sopra elencati intendono coordinarsi per assicurare ancora sul territorio il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico, regolamentando i rispettivi rapporti a termini di apposita convenzione che ai sensi dall'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi nonché le garanzie per la stagione invernale 2014/2015, per lo svolgimento parziale dei quali il Comune di Malè assumerà il ruolo di soggetto di riferimento nella gestione di aspetti organizzativi e contabili del servizio stesso, con l'A.P.T nel ruolo esterno di collettore dei bisogni del tessuto produttivo.

E' stato quindi predisposto da parte del Comune di Malè ed accettato dai Comuni lo schema di convenzione, redatto ai sensi della normativa sopra citata ed in quanto tale allegato alla presente deliberazione, atto che prevede la compartecipazione differenziata dei comuni in ragione di un piano di riparto dei costi che, secondo valutazioni fatte in passato, cerca di riconoscere i diversi vantaggi che i territori ricavano dall'articolazione del servizio proposta chiamandoli ad una compartecipazione differenziata.

Peraltro il progetto del servizio di trasporto pubblico urbano turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2014/2015, dopo la positiva esperienza fatta nel corso della passata stagione invernale, con l'obiettivo di razionalizzarne i contenuti e quindi di ridurne i costi, va nella direzione di eliminare le possibili sovrapposizioni tra servizio su strada e rotaia, integrazione dell'offerta che è divenuta sempre più significativa a seguito della attivazione e diffusione della conoscenza e utilizzo della stazione di partenza di Daolasa da parte di residenti e ospiti.

Ciò è ben documentato nel disciplinare di servizio che regolerà i rapporti con l'Impresa di trasporto, come allegato anch'esso alla presente deliberazione.

Peraltro l'A.P.T. Valli di Sole, Peio e Rabbi S.C.p.A., pur avendo assunto un ruolo diverso rispetto al passato, si pone ancora quale soggetto privato comunque interessato all'iniziativa, ciò con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione già concordato nei contenuti, assumendo formale impegno a riconoscere un intervento che tiene conto e declina il ruolo dalla stessa esercitato quale soggetto di riferimento dei bisogni di promozione di una offerta turistica locale, oltre ai vantaggi che al territorio ed ai suoi operatori ne deriva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tutto ciò premesso e rilevato;

Dato atto che il Consiglio comunale con delibera n. 34 di data 19.11.2008 aveva approvato lo schema di convenzione per la "governance" di "Trentino Trasporti Esercizio S.p.a." quale società di sistema, ai sensi degli articoli 33, comma 7 ter e 13, comma 2, lettera b) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino".

Richiamato ancora l'art. 10, comma 7 della L.P.6/04, ove è espressamente contemplata detta ipotesi tra quelle consentite per l'affidano in gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché per l'erogazione di servizio pubblico, com'è nel caso di specie, tanto da risultare coerente la scelta che oggi si propone.

Ritenuto, pur nei dubbi interpretativi legati al difficile coordinamento della normativa nazionale (D.L. 112/08) con quella locale, di privilegiare l'affido diretto per lo svolgimento di dette funzioni e servizi alle società a ciò costituite e per detta ragione partecipate (L.P. 16/93 e 3/06), nel caso di specie Trentino Trasporti Esercizio spa.

Considerato tra l'altro che a termini di patto di adesione alla governance di T.T.E. sussiste un preciso obbligo di affidare alla stessa almeno un servizio i cui corrispettivi poi versati a titolo di compartecipazione assumono carattere contributivo tanto da risultare fuori campo IVA.

Visto lo schema di convenzione, allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Comune di Malè per regolare i rapporti tra i diversi soggetti partecipanti, ai sensi art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la proposta del progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole ("Servizio Skibus") per la stagione invernale 2014/2015, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

Vista la proposta di schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2014/2015, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, documento concordato nei contenuti anche grazie all'intervento del Servizio Trasporti della P.A.T.;

Ricordato che l'affido diretto del servizio in parola a Trentino Trasporti S.p.a. è affidamento in house, in quanto questo Comune in data 19.11.2008 ha aderito alla nuova Società di sistema Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., operativa a partire dal 1 gennaio 2009;

Considerato pertanto che in conformità al principio di economicità degli atti giuridici l'affido non contrattuale e in house a Trentino Trasporti S.p.a., dello svolgimento del servizio skibus per la stagione invernale 2014/2015, avviene grazie alla contestuale adesione di tutti i comuni interessati alla nuova Società di sistema Trentino Trasporti Esercizio S.p.a., con conseguente creazione del presupposto per la riconferma dell'incarico diretto;

Ritenuto che tale iniziativa sia opportuna in relazione alla necessità di garantire un servizio pubblico di trasporto urbano alla Valle di Sole, sia pure limitato alla stagione turistica invernale, servizio che deve essere di carattere valligiano e quindi coordinato dal Comune di Malè ma partecipato anche dagli altri 9 Comuni aderenti e come tale sostenuto dall'Azienda per il Turismo Valli di Sole Peio e Rabbi per la valenza anche turistica;

Dato atto che nello schema di convenzione in approvazione è previsto che i comuni partecipanti all'iniziativa individuino appunto il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, che in seguito provvederà a trasferire ai comuni partecipanti in proporzione ai costi sostenuti;

Rimarcato come alla società concessionaria sarà riconosciuto il rimborso dei costi del servizio in ragione della differenza tra il costo standard chilometrico (limite alle compensazioni pubbliche complessivamente erogabili, compensazioni che non devono superare i costi di un'azienda media gestita in modo efficiente), come fissato per l'anno 2014 con deliberazione della Giunta provinciale e la misura del contributo provinciale erogato.

Dopo la discussione di cui al verbale della seduta;

Ritenuto sussistere le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di definire gli ulteriori adempimenti necessari affinché il Servizio possa essere attivato nei termini programmati, termini ormai vicini.

Visti l'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. n. 16/1993 che disciplina i servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento e in particolare l'art. 46 comma ;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. Di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di trasporto pubblico urbano-turistico invernale per la stagione invernale 2014/2015, ai sensi della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m., in ragione delle previsioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
2. Di approvare lo schema di convenzione che regolerà i rapporti tra Comuni per la stagione invernale 2014/2015, ai sensi dall'art.59 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, nell'articolato di cui all'allegato "A", formante parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di autorizzare il Sindaco pro - tempore del Comune alla stipula e sottoscrizione della citata convenzione nelle forme di legge.
4. Di dare atto che lo schema di convenzione di cui al punto 2) prevede che il Sindaco del Comune di Malè è autorizzato a sottoscrivere in nome e per conto dei Comuni partecipanti il disciplinare di servizio e il relativo progetto approvati annualmente dai Comuni, con affido in house del Servizio a Trentino Esercizio Spa, al costo standard individuato dalla Giunta provinciale e valevole per il periodo relativo.
5. Di dare atto, altresì, che lo schema di convenzione dianzi citato prevede che i comuni partecipanti all'iniziativa individuano ancora il Comune di Malè come referente per la presentazione della richiesta di finanziamento alla P.A.T. del servizio di trasporto pubblico urbano-turistico e lo delegano ad incassare direttamente le quote relative all'eventuale trasferimento finanziario provinciale, che in seguito provvederà a trasferire ai comuni partecipanti in proporzione ai costi sostenuti.
6. Di approvare il progetto di Servizio pubblico di trasporto urbano-turistico in Valle di Sole per la stagione invernale 2014/2015, che prevede il calendario con le relative tratte, il piano

finanziario di riparto della spesa, nonché l'articolazione dell'orario del servizio, così come evidenziati nello stesso progetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.

7. Di approvare, altresì, lo schema di disciplinare di servizio che regolerà i rapporti tra il Comune capofila e l'impresa di trasporto per la stagione invernale 2014/2015, allegato "C" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
8. Di demandare alla Giunta comunale la fissazione delle eventuali tariffe, dando comunque indicazione che per la stagione invernale 2014/2015 sia pari a zero, quindi senza previsioni di ricavi, volendone confermare la gratuità cosicché diventi strumento utile e apprezzato in grado di sviluppare una nuova mentalità sia tra i residenti che i turisti, rafforzando l'immagine di un territorio che presta sempre particolare attenzione ai valori ambientali.
9. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m
10. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 10 anni nei casi previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e la L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 febbraio 2005, n. 3/L.;

con voti favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 12 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to GOSETTI DANIELE

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **02.12.2014** al giorno **12.12.2014**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il . . . ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, . . .

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 01.12.2014

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
